



ROMA CAPITALE

Protocollo RC n. 13297/10

Deliberazione n. 11

ESTRATTO DAL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI DELL'ASSEMBLEA CAPITOLINA

Anno 2012

VERBALE N. 8

Seduta Pubblica del 9 febbraio 2012

Presidenza: POMARICI

L'anno duemiladodici, il giorno di giovedì 9 del mese di febbraio, alle ore 16,05, nel Palazzo Senatorio, in Campidoglio, si è adunata l'Assemblea Capitolina in seduta pubblica, previa trasmissione degli avvisi per le ore 16 dello stesso giorno, per l'esame degli argomenti iscritti all'ordine dei lavori e indicati nei medesimi avvisi.

Partecipa alla seduta il sottoscritto Vice Segretario Generale, dott. Luigi MAGGIO.

Assume la presidenza dell'Assemblea Capitolina il Presidente Marco POMARICI, il quale dichiara aperta la seduta.

(O M I S S I S)

Alla ripresa dei lavori – sono le ore 17,25 – il Presidente dispone che si proceda al quarto appello.

Eseguito l'appello, il Presidente comunica che sono presenti i sottoriportati n. 32 Consiglieri:

Aiuti Fernando, Angelini Roberto, Azuni Maria Gemma, Belfronte Rocco, Berruti Maurizio, Cantiani Roberto, Cassone Ugo, Cianciulli Valerio, Cochi Alessandro, De Priamo Andrea, Di Cosimo Marco, Gazzellone Antonio, Gramazio Luca, Guidi Federico, La Fortuna Giuseppe, Marroni Umberto, Masino Giorgio Stefano, Mollicone Federico, Naccari Domenico, Orsi Francesco, Ozzimo Daniele, Piccolo Samuele, Pomarici Marco, Quarzo Giovanni, Rocca Federico, Santori Fabrizio, Siclari Marco, Todini Ludovico Maria, Tomaselli Edmondo, Torre Antonino, Vannini Scatoli Alessandro e Vigna Salvatore.

Assenti l'on. Sindaco Giovanni Alemanno e i seguenti Consiglieri:

Bianconi Patrizio, Casciani Gilberto, Ciardi Giuseppe, Cirinnà Monica, Coratti Mirko, De Luca Athos, De Luca Pasquale, De Micheli Francesco, Ferrari Alfredo, Fioretti Pierluigi, Masini Paolo, Mennuni Lavinia, Nanni Dario, Onorato Alessandro, Panecaldo Fabrizio, Pelonzi Antongiulio, Policastro Maurizio, Quadrana Gianluca, Rossin Dario, Rutelli Francesco, Smedile Francesco, Stampete Antonio, Storace Francesco, Tredicine Giordano, Valeriani Massimiliano, Voltaggio Paolo e Zambelli Gianfranco.

Il PRESIDENTE, constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per la validità della seduta agli effetti deliberativi, comunica che il Consigliere Storace ha giustificato la propria assenza.

Comunica altresì che, in seguito alle decisioni assunte dall'Ufficio di Presidenza, il Consigliere Andrea Alzetta è interdetto a partecipare alla seduta odierna.

Partecipano alla seduta, ai sensi dell'art. 11 del Regolamento, i Consiglieri Aggiunti Kuzyk Tetyana, Okeadu Victor Emeka e Salvador Romulo Sabio.

Partecipa altresì alla seduta, ai sensi dell'art. 46 del Regolamento, l'Assessore Corsini Marco.

(O M I S S I S)

Il PRESIDENTE pone quindi in votazione, con procedimento elettronico, la 120^a proposta nel sottoriportato testo risultante dall'accoglimento dell'emendamento:

120^a Proposta (Dec. G.C. del 13 ottobre 2010 n. 92)

Convenzione Urbanistica attuativa di Accordo di Programma ex art. 34 del D.Lgs. n. 267/2000 concernente il recupero urbanistico ed edilizio di un compendio immobiliare dell'Ambito di Valorizzazione B18-Via Ettore Rolli a rogito notaio Alberto Politi n. 24940, repertorio 50301 del 20 dicembre 2007 - Approvazione atto integrativo.

Premesso che il Comune di Roma, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 48 del 27 gennaio 2001, ha autorizzato la dismissione del complesso immobiliare costituente l'ex Depositeria Comunale, sito in Via Nicolò Bettoni nn. 1-3;

Che il complesso immobiliare è stato trasferito dal Comune di Roma alla Società Immobiliare Tirrena S.p.A. con atto a rogito notaio Maurizio Misurale di Roma del 4 giugno 2001 rep. 148007 registrato a Roma il 25 giugno 2001 al n. 9054;

Che il complesso immobiliare è stato trasferito con successivo atto a rogito del notaio Maurizio Misurale di Roma del 10 aprile 2002 rep. 151680, registrato a Roma 1 al n. 05780, serie 1V, dalla Società Immobiliare Tirrena S.p.A. alla Società Idrangea S.r.l.;

Che con successivo atto di fusione a rogito del notaio Alberto Politi di Roma del 30 dicembre 2003 rep. 44739, trascritto a Roma 5 al n. 139 serie 1, tale complesso immobiliare è stato trasferito dalla Società Idrangea S.r.l. alla Società Lambro 2001 S.r.l.;

Che la società Lambro 2001 S.r.l., ha presentato, presso il Dipartimento VI, un progetto prot. n. 5293 dell'11 aprile 2005 per il recupero urbanistico ed edilizio del complesso immobiliare di che trattasi, a seguito della richiesta di avvio del recupero urbanistico medesimo, da parte del Consiglio del Municipio XVI, avvenuta con propria Risoluzione n. 9 del 14 luglio 2005, nella quale sono state fornite indicazioni per il recupero del complesso edilizio ed alle quali la società si è conformata;

Che alla data di presentazione della proposta urbanistica lo strumento vigente era il Piano delle Certezze, il quale destinava le aree interessate a zona B – Conservazione del tessuto edilizio e viario, sottozona B3, disciplinata dall'art. 5 delle relative NTA in base al quale tali aree erano dichiarate zone di recupero ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457/1978 e nelle quali erano ammessi interventi di demolizione e ricostruzione, con cambio di destinazione d'uso da non residenziale a residenziale;

Che alla data di presentazione di detta proposta, era stato adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 19-20 marzo 2003, il nuovo PRG, il quale comprendeva le aree e gli immobili interessati, all'interno dell'Ambito di Valorizzazione della Città Storica B-18 con il mantenimento delle S.U.L. esistenti. In tale Ambito il complesso immobiliare era identificato come "Tessuto di espansione novecentesca a fronti continue

– T6”, per il quale erano consentiti interventi di demolizione e ricostruzione ed inserito nell’elaborato gestionale Carta per la Qualità, in quanto già segnalato con il n. 202 nella Carta dell’Archeologia Industriale;

Che con deliberazione n. 113 del 12 aprile 2006, il Consiglio Comunale ha formulato gli indirizzi al Sindaco per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma in variante al PRG vigente ed al PRG adottato, finalizzato al recupero urbanistico ed edilizio di detto complesso immobiliare;

Che in data 18 giugno 2007 è stato stipulato l’atto d’obbligo rep. 49739, rogito n. 24437 del notaio Alberto Politi, contenente lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Roma e la società proponente dopo l’approvazione dell’Accordo di Programma;

Che l’Accordo di Programma, sottoscritto in data 20 settembre 2007 tra la Regione Lazio ed il Comune di Roma e ratificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 205 del 15 ottobre 2007, concluso in variante al vigente PRG, prevede la demolizione di un compendio di edifici di volumetria totale periziata da tecnico incaricato dalla società proponente di mc. 45.150 e ricostruzione di un edificio con cubatura privata (residenziale e commerciale) di mc. 45.150, oltre ad una cubatura da cedere all’Amministrazione Comunale per servizi pubblici pari a mc. 5.710, con altezza massima dell’edificio uguale o minore di quella massima prevista dal Regolamento Edilizio di ml. 27,50;

Che con Ordinanza n. 228 del 9 novembre 2007 il Sindaco ha approvato l’Accordo di Programma, inviato poi alla Regione Lazio per la pubblicazione del Decreto del Presidente n. 751 del 27 novembre 2007, avvenuta sul BURL n. 35 del 20 dicembre 2007;

Che in data 20 dicembre 2007, a rogito notaio Alberto Politi n. 24940, repertorio 50301 è stata sottoscritta, tra il Comune di Roma e la Società Lambro 2001 S.r.l., la convenzione urbanistica per l’attuazione del programma di recupero urbanistico ed edilizio del compendio immobiliare di Via Ettore Rolli;

Che, in osservanza della Risoluzione di Consiglio Municipale n. 9 del 14 luglio 2005, la società proponente si è impegnata a realizzare un progetto di alta qualità architettonica che prevede la demolizione e ricostruzione di fabbricati esistenti, la cui intera volumetria viene riedificata per complessivi mc. 50.860, di cui mc. 5.710 per servizi pubblici al piano primo, da cedere gratuitamente all’Amministrazione Comunale ed al Municipio Roma XVI;

Che per quanto attiene le destinazioni per servizi pubblici relativi alle opere di urbanizzazione secondaria, la convenzione prevede, all’art. 3 – Opere di Urbanizzazione – comma 3, “la realizzazione di un asilo nido per 60 posti, attrezzatura verde, pista ciclabile e sistemazione stradale”;

Che il citato art. 3 prevede al comma 4, ad ulteriore contributo urbanistico nei confronti del Comune, l’impegno della società di realizzare, cedere e trasferire le opere occorrenti per l’urbanizzazione e la dotazione di adeguati servizi pubblici del programma di recupero, nonché di realizzare i servizi e gli spazi pubblici di proprietà comunale posti al primo piano dell’edificio di progetto, come previsto nella convenzione medesima, per una superficie complessiva totale di mq. 1.798;

Che all’art. 5 – Quantificazione del costo delle opere di urbanizzazione – comma 1, lett. b) della convenzione, è riportato un importo pari ad Euro 286.591,71 riferito al solo asilo nido, quale quota di urbanizzazione secondaria a scomputo degli oneri dovuti;

Che in conformità a quanto previsto dall’articolo 9 – Cessione di beni futuri-Consenso-Oggetto-Venuta ad esistenza dei beni – comma 9 di detta convenzione, la società Lambro 2001 S.r.l. ha presentato in data 29 novembre 2007, presso il Dipartimento IX (ora Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica), la richiesta di Permesso di Costruire prot. n. 72431 per l’esecuzione delle opere approvate con l’Accordo di Programma;

Che la particolare configurazione dell'intervento, in cui è prevista la compresenza nello stesso immobile di opere pubbliche e private, necessita di diverse fasi di esecuzione, di cui la prima è la realizzazione delle strutture in cemento armato, dei solai e delle coperture in forza del Permesso di Costruire n. 750 rilasciato in data 12 agosto 2008 per l'esecuzione delle opere private, mentre, la seconda è la realizzazione dei locali adibiti ad asilo nido e servizi e spazi pubblici che verranno ceduti all'Amministrazione nei termini previsti dalla convenzione, ossia successivamente all'avvenuta esistenza di detti beni;

Che il predetto Permesso di Costruire n. 750/2008 è stato rilasciato sulla base del progetto definitivo proposto dalla Società Lambro 2001 S.r.l., con una soluzione distributiva diversa dal progetto preliminare di cui all'All. H alla convenzione, che comunque si ribadisce, in base alle disposizioni delle Norme Tecniche di Attuazione approvate con l'Accordo di Programma, detto elaborato non ha carattere prescrittivo;

Che, inoltre, le modifiche di cui sopra risultano in coerenza con quanto previsto all'articolo 9 – Opere di Urbanizzazione – comma 12 di ridetta Convenzione, come di seguito riportato:

“La dislocazione, l'entità ed il numero delle singole unità immobiliari facenti parte di detto complesso immobiliare, sono compiutamente determinati, descritti ed individuati nell'elaborato progettuale allegato come infra specificato; esse sono però indicative in quanto potranno essere modificate previo ottenimento di rituale autorizzazione da parte delle competenti autorità comunque in modo tale da non snaturare, nella sostanza, l'originario progetto, ...”;

Che con il Permesso di Costruire n. 750/2008 è stata autorizzata la realizzazione di un corpo di fabbrica, che ai piani terreno e primo risulta passante nella soluzione d'angolo verso Largo Toja, rispetto a quanto riportato nell'All. H – progetto preliminare – alla convenzione, che prevedeva invece una continuità nella soluzione d'angolo verso Largo Toja, determinando così solo una diversa dislocazione dell'asilo nido e delle attrezzature culturali, non più interamente al piano primo ma anche al piano terra e su due blocchi distinti, lasciando comunque inalterata la superficie totale di mq. 1.798;

Che la distribuzione delle superfici delle opere, dei servizi e degli spazi pubblici previsti dalla convenzione e la distribuzione delle superfici derivanti dalla nuova dislocazione, sono rispettivamente riportate nel prospetto che segue:

– asilo nido:	piano terra	mq.	50,00	piano terra	mq.	35,24
	piano primo	mq.	808,00	piano primo	mq.	843,88
	TOTALE	mq.	858,00	TOTALE	mq.	879,12
– servizi e spazi pubblici	piano terra	mq.	50,00	piano terra	mq.	140,60
	piano primo	mq.	890,00	piano primo	mq.	778,28
	TOTALE	mq.	940,00	TOTALE	mq.	918,88

mantenendo pertanto inalterate le quantità complessive di superfici pubbliche, pari a mq. totali 1.798;

Che, al fine di dare inizio alle opere pubbliche, in particolare all'asilo nido, in quanto ubicato ai piani terra e primo dell'edificio sito in Via Ettore Rolli angolo Via Nicolò Bettoni, la Società Lambro 2001 S.r.l. ha presentato al Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici, con nota prot. n. 14035 del 1° luglio 2010 il progetto di che trattasi per il parere di competenza e che il Dipartimento Servizi Educativi e Scolastici ha espresso il proprio parere favorevole con nota prot. n. 21385 del 16 luglio 2010;

Che la Società Lambro 2001 S.r.l. con nota prot. n. QI/2009/44675 del 2 luglio 2009 e successiva nota prot. QI/2009/75214 del 23 novembre 2009 indirizzate al Dipartimento IX – VI U.O. Attuazione dei Piani di Lottizzazione Convenzionata, ha

richiesto all'Amministrazione la consegna di aree pubbliche attualmente in uso a privati, al fine di eseguire le altre opere di urbanizzazione previste dalla convenzione e che, per altro, non tutte le aree oggetto d'intervento sono nella disponibilità dell'Amministrazione in quanto parzialmente utilizzate da privati in concessione e/o occupazione temporanea;

Che sempre la Società Lambro 2001 S.r.l., con nota prot. n. 45619 del 15 luglio 2010 del Dipartimento Programmazione ed Attuazione Urbanistica, al fine di poter proseguire i lavori per la parte dell'edificio prospiciente Via Ettore Rolli già iniziato, e consentire quindi all'Amministrazione Comunale di procedere con successivo provvedimento ai nuovi impegni, ha richiesto la scissione in due parti dell'intervento complessivo edilizio riguardante il fabbricato individuando una parte A (edificio A + piazza) ed una parte B (edificio B);

Considerato che dette modifiche non comportano comunque variante all'Accordo di Programma sottoscritto tra la Regione Lazio ed il Comune di Roma in data 20 settembre 2007, in quanto rientrano nella fattispecie prevista all'art. 1, lett. e) della L.R. n. 36/1987 come modificato dall'art. 26 della L.R. n. 21/2009;

Che per effetto di quanto sopra riportato è necessario procedere alla modifica ed integrazione dell'atto di convenzione stipulato dalla Società Lambro 2001 S.r.l. con il Comune di Roma in data 20 dicembre 2007, a rogito notaio Alberto Politi n. 24940, repertorio 50301, nel seguente modo:

Articolo 3 Opere di Urbanizzazione

Omissis....

...e precisamente il primo piano con i relativi collegamenti verticali dell'erigendo edificio individuato con la lettera A nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto, il primo piano con i relativi collegamenti verticali dell'erigendo edificio individuato con la lettera B nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto e quantificati in complessivi mq. 1.798.

Articolo 4 Modalità Attuative

Omissis....

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete stradale, alla rete fognatura, all'attrezzatura del verde, all'asilo nido e ai servizi e spazi pubblici resta comunque subordinata all'approvazione dei progetti esecutivi da parte degli Uffici Comunali competenti, fatta salva ogni eventuale determinazione dirigenziale in merito a modifiche occorrenti per la mancata disponibilità di aree pubbliche oggetto d'intervento.

Articolo 5 Quantificazione del costo delle opere di urbanizzazione

Omissis....

Ogni eventuale onere aggiuntivo ai costi delle opere di urbanizzazione, derivante dalle nuove soluzioni planimetriche apportate al progetto definitivo per le parti da cedere all'Amministrazione Comunale quali opere di urbanizzazione, resta a totale carico della società comparente.

Articolo 7 Destinazioni Urbanistiche

Omissis....

...come integrati dalla planimetria allegata e parte integrante del presente atto.

Articolo 9 Cessione di beni futuri – Consenso – Oggetto – Venuta ad Esistenza dei Beni

La società proprietaria comparente "Lambro 2001 S.r.l.", cede sin da ora come meglio infra specificato l'intera S.U.L. per servizi, come di seguito specificato e rappresentato

nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto:

– Edificio A silo nido:	piano terra	mq.	35,24
	piano primo	mq.	843,88
	TOTALE	mq.	879,12
– Edificio B servizi e spazi pubblici:	piano terra	mq.	140,60
	piano primo	mq.	778,28
	TOTALE	mq.	918,88

e quantificata in una consistenza complessiva di mq 1.798 circa;

... Omissis ... come integrati dagli elaborati allegati e parte integrante del presente atto;

Che, come previsto dagli artt. 9 e 13 della suddetta convenzione parte dei beni a destinazione pubblica erano stati ceduti sin dall'origine all'Amministrazione – ancorché con efficacia reale differita al momento della avvenuta esistenza dei beni stessi, e ciò ai sensi dell'art. 1472 del codice civile;

Che allo stato attuale sono risultate terminate ed accatastate le porzioni immobiliari anche sottostanti la piazza a destinazione pubblica e di proprietà capitolina (e precisamente individuate quali sottostanti il sedime della particella catastale n. 354 del foglio 791);

Pertanto, essendosi verificati pienamente i presupposti tecnici di realizzazione di detti beni, è oggi doveroso, oltre che conveniente ed opportuno, far constare di ciò congiuntamente la società attuatrice e l'Amministrazione Capitolina, in uno specifico atto portante ricognizione, precisazione ed identificazione catastale conseguenti all'avvenuta esistenza dei medesimi beni a destinazione pubblica, e ciò anche ai fini della regolarizzazione patrimoniale dei beni di ciascuno;

Articolo 15 Garanzie per gli obblighi assunti

Omissis....

.....come integrati dalla planimetria allegata e parte integrante del presente atto.

Che in data 8 ottobre 2010 il Dirigente della U.O. Attuazione Lottizzazioni Convenzionate del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha espresso il parere che di seguito integralmente si riporta: “Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Il Dirigente

F.to: A. Paradisi”;

Preso atto che, in data 8 ottobre 2010 il Direttore del Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica ha attestato ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, c. 1 lett. h) e i) del Regolamento degli Uffici e Servizi, la coerenza della proposta di deliberazione in oggetto con i documenti di programmazione dell'Amministrazione, approvandola in ordine alle scelte di natura economico-finanziaria o di impatto sulla funzione dipartimentale che essa comporta.

Il Direttore

F.to: E. Stravato;

Che la proposta, in data 18 ottobre 2010, è stata trasmessa, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento del Decentramento Amministrativo, al Municipio XVI per l'espressione del parere da parte del relativo Consiglio;

Che il Consiglio del Municipio XVI, con deliberazione in atti, ha espresso parere favorevole;

Che la Commissione VIII, in data 13 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole;

Visto l'art. 34 del D.Lgs n. 267/2000 s.m.i.;

Viste le L.R. n. 36/1987 e n. 21/2009;

Visto l'Accordo di Programma, del 20 settembre 2007 ratificato con deliberazione Consiglio Comunale n. 205 del 15 ottobre 2007;

Vista la Convenzione Urbanistica del 20 dicembre 2007 a rogito notaio Alberto Politi n. 24940, rep. 50301;

Visto il parere del Dirigente responsabile del Servizio, espresso, ai sensi dell'art. 49 del T.U.E.L., in ordine all'emendamento approvato;

L'ASSEMBLEA CAPITOLINA

DELIBERA

1. di approvare, per tutto quanto esposto in premessa, l'atto integrativo alla convenzione del 20 dicembre 2007, a rogito notaio Alberto Politi n. 24940, repertorio 50301, con le modifiche di seguito indicate:

Articolo 3 Opere di Urbanizzazione

Omissis....

...e precisamente il primo piano con i relativi collegamenti verticali dell'erigendo edificio individuato con la lettera A nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto, il primo piano con i relativi collegamenti verticali dell'erigendo edificio individuato con la lettera B nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto e quantificati in complessivi mq. 1.798.

Articolo 4 Modalità Attuative

Omissis....

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione riferite alla rete stradale, alla rete fognatura, all'attrezzatura del verde, all'asilo nido e ai servizi e spazi pubblici resta comunque subordinata all'approvazione dei progetti esecutivi da parte degli Uffici Comunali competenti, fatta salva ogni eventuale determinazione dirigenziale in merito a modifiche occorrenti per la mancata disponibilità di aree pubbliche oggetto d'intervento.

Articolo 5 Quantificazione del costo delle opere di urbanizzazione

Omissis....

Ogni eventuale onere aggiuntivo ai costi delle opere di urbanizzazione, derivante dalle nuove soluzioni planimetriche apportate al progetto definitivo per le parti da cedere all'Amministrazione Comunale quali opere di urbanizzazione, resta a totale carico della società comparente.

Articolo 7 Destinazioni Urbanistiche

Omissis....

...come integrati dalla planimetria allegata e parte integrante del presente atto.

Articolo 9 Cessione di beni futuri – Consenso – Oggetto – Venuta ad Esistenza dei Beni

La società proprietaria comparente "Lambro 2001 S.r.l.", cede sin da ora come meglio infra specificato l'intera S.U.L. per servizi, come di seguito specificato e rappresentato

nella planimetria allegata e parte integrante del presente atto:

– Edificio A silo nido:	piano terra	mq.	35,24
	piano primo	mq.	843,88
	TOTALE	mq.	879,12
– Edificio B servizi e spazi pubblici:	piano terra	mq.	140,60
	piano primo	mq.	778,28
	TOTALE	mq.	918,88

e quantificata in una consistenza complessiva di mq 1.798 circa;

... Omissis ... come integrati dagli elaborati allegati e parte integrante del presente atto;

Articolo 15 Garanzie per gli obblighi assunti

Omissis....

.....come integrati dalla planimetria allegata e parte integrante del presente atto.

2. di autorizzare l'ufficio procedente ad apportare modifiche non incidenti in modo sostanziale sui contenuti e sulle linee essenziali della medesima convenzione del 20 dicembre 2007, a rogito notaio Alberto Politi n. 24940, repertorio 50301, che si dovessero rendere necessarie all'atto integrativo alla Convenzione in particolare per indisponibilità di alcune aree d'intervento e di dare mandato all'Ufficio di procedere con tutti gli atti ed adempimenti necessari per dare esecuzione alle opere di urbanizzazione;
3. di autorizzare le sottoscrizioni di uno o più atti di ricognizione, precisazione ed identificazione catastale, conseguenti all'avvenuta esistenza dei beni a destinazione pubblica, non appena se ne siano verificati tutti i presupposti per ciascun bene previsti dalla suddetta convenzione urbanistica, notaio Politi del 20 dicembre 2007 rep. 50301/24940, registrato e trascritto a Roma il 16 gennaio 2008 ai nn. 3035/3036 di formalità.

Procedutosi alla votazione nella forma come sopra indicata, il Presidente, con l'assistenza dei Segretari, dichiara che la proposta risulta approvata con 28 voti favorevoli, 1 contrario e l'astensione dei Consiglieri Azuni, Fioretti, Masini, Nanni, Rossin e Vigna.

Hanno partecipato alla votazione i seguenti Consiglieri:

Aiuti, Angelini, Azuni, Berruti, Bianconi, Cantiani, Casciani, Cassone, Cianciulli, De Micheli, De Priamo, Di Cosimo, Fioretti, Gazzellone, Gramazio, Guidi, Marroni, Masini, Masino, Nanni, Orsi, Piccolo, Policastro, Pomarici, Quarzo, Rocca, Rossin, Siclari, Todini, Tomaselli, Torre, Vannini Scatoli, Vigna, Voltaggio e Zambelli.

La presente deliberazione assume il n. 11.

(O M I S S I S)

IL PRESIDENTE
M. POMARICI

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
L. MAGGIO

La deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal
al e non sono state prodotte opposizioni.

La presente deliberazione è stata adottata dall'Assemblea Capitolina nella seduta
del **9 febbraio 2012**.

Dal Campidoglio, li

p. IL SEGRETARIO GENERALE

.....